



**COMUNE DI VERUCCHIO**

PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO  
GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 26/02/2026

## Sommario

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento .....	3
Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare .....	3
<b>TITOLO II – ENTRATE COMUNALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 3 – Individuazione delle entrate .....	3
Art. 4 – Regolamenti per tipologia di entrate.....	3
Art. 5 – Aliquote, tariffe, prezzi .....	4
Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni .....	4
<b>TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>4</b>
Art. 7 – Rapporti con i cittadini .....	4
Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate .....	4
Art. 9 – Gestione delle entrate.....	5
Art. 10 – Modalità di versamento.....	5
Art. 11 – Attività di verifica e di controllo.....	5
Art. 12 – Poteri ispettivi .....	6
Art. 13 – Omissione e ritardo dei pagamenti.....	6
Art. 13-bis – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria .....	6
Art. 13-ter – Esercizio del potere di autotutela facoltativa .....	7
Art. 14 – Dilazioni di pagamento per carichi arretrati. ....	7
Art. 15 – Sanzioni.....	8
<b>TITOLO IV – ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 – Riscossione con ingiunzione di pagamento .....	8
<b>TITOLO V – ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI .....</b>	<b>9</b>
Art. 17 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità .....	9
Art. 18 – Compensazioni .....	10
<b>TITOLO VI – RIMBORSI.....</b>	<b>10</b>
Art. 19 – Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie .....	10
<b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>10</b>
Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie.....	10

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché della normativa statale vigente in materia di tributi locali.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

### **Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, che restano riservati alla legge statale.

## **TITOLO II – ENTRATE COMUNALI**

### **Art. 3 – Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
  - le entrate tributarie;
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
  - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
  - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
  - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;
  - le entrate comunali derivanti dal Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

### **Art. 4 – Regolamenti per tipologia di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

2. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione consiliare di approvazione o modifica ne stabilisca espressamente una diversa decorrenza, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere sospesi e/o differiti i termini di pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché degli adempimenti, in favore di tutti o di determinate categorie di contribuenti, in caso di calamità naturali ovvero di eventi eccezionali non prevedibili che incidano in modo rilevante nel normale andamento delle attività o della vita, ferme restando le competenze del Consiglio comunale e nel rispetto della normativa statale vigente.

#### **Art. 5 – Aliquote, tariffe, prezzi**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, dei prezzi dei servizi e delle entrate extratributarie, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio Comunale.
3. Compete al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie, nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale vigente.
4. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate in conformità alle disposizioni vigenti in materia bilancio di previsione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

#### **Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, ivi comprese le tipologie, i criteri e le misure delle stesse, nel rispetto della normativa statale vigente; competono esclusivamente alla Giunta Comunale gli atti di attuazione e gestione, nei limiti stabiliti dal Consiglio.
2. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

### **TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 7 – Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche.
2. Presso gli uffici competenti del Comune di Verucchio vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### **Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati "Responsabili".
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia

della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. 33/2025 e s.m.i., nonché dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

3. Per tutte le entrate per le quali specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva, così come disciplinata dal Titolo IV del presente Regolamento, le relative attività competono al Responsabile del Settore Finanziario.
4. Le ingiunzioni di pagamento vengono compilate sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Gestione delle entrate**

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione di tutte le entrate comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
  - a) direttamente dall'ente tramite i propri uffici;
  - b) in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs 267/2000;
  - c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, punto b), del D.Lgs. 446/1997;
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie previste al comma 1 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di Responsabile dell'entrata, come disciplinato al precedente art. 8.

#### **Art. 10 – Modalità di versamento**

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (PagoPA).
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.
3. Resta ferma la facoltà del contribuente di procedere al versamento spontaneo delle somme dovute, anche in pendenza di procedimenti di accertamento o riscossione, nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente

#### **Art. 11 – Attività di verifica e di controllo.**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241 del 07/08/1990.

3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

#### **Art. 12 – Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

#### **Art. 13 – Omissione e ritardo dei pagamenti.**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le singole entrate tributarie.
3. L'avviso di accertamento relativo ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali costituiscono titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC secondo quanto previsto dalla normativa vigente per ciascuna entrata.

#### **Art. 13-bis – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, salvo i casi di nullità dell'atto o quando l'annullamento risulti in contrasto con il principio di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, in assenza di errori manifesti.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 13-ter – Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13-bis, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. In tali casi si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis.

#### **Art. 14 – Dilazioni di pagamento per carichi arretrati.**

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/03/2025, n. 33, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima che l'avviso di accertamento diventi esecutivo, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle seguenti condizioni e limiti:
  - a) su istanza del debitore quando lo stesso si trovi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
  - b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere adeguatamente e puntualmente motivata, indicando le cause e le circostanze che ne determinano l'insorgenza;
  - c) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;
  - d) l'importo di ciascuna rata non deve essere inferiore a euro 50,00;
  - e) la durata massima del piano di rateizzazione bimestrale è pari a 48 mesi per somme complessivamente superiori a 5.000,00 euro; è pari a 24 mesi per somme complessivamente inferiori a tale limite;
  - f) per importi superiori ad euro 15.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa;
  - g) il debitore non deve avere altre morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni di pagamento;
  - h) il beneficio concesso decade automaticamente in caso di mancato pagamento anche di una sola rata ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - i) sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge o, in mancanza, nella misura legale con maturazione giorno per giorno.
2. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Il soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

**Art. 15 – Sanzioni.**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione del tributo, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

## **TITOLO IV – ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA**

**Art. 16 – Riscossione con ingiunzione di pagamento**

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento con l'atto di contestazione di cui al precedente art.13. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata – contestualmente all'atto di contestazione.
2. Nel caso in cui avverso la pretesa dell'Ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente avviene attraverso le procedure di cui al D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e s.m.i.
4. Le ingiunzioni di pagamento per la riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali devono essere vistati per l'esecutività:
  - a) per le entrate tributarie dal responsabile dell'Ufficio Tributi;
  - b) per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile del Servizio competente per materia.

La firma autografa del funzionario responsabile può essere sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995 per le entrate tributarie e dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 per le altre entrate, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. In tal caso, il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati devono essere riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale; gli estremi del provvedimento dirigenziale dovranno quindi essere indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.

5. Fatte salve le disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti le singole tipologie di entrata, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile, il titolo esecutivo idoneo per la riscossione coattiva è costituito dall'ingiunzione firmata dal Responsabile come individuato al comma 4 e notificata a norma di legge. La somma ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente, dirette e indirette, per il recupero del credito, degli oneri per le attività cautelari ed esecutive e dai relativi interessi di mora nella misura prevista dalla legge o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
6. Le spese e gli oneri indicati al precedente comma 5, restano comunque a carico del debitore nei casi di tardivo o omesso pagamento che abbiano comportato l'avvio della riscossione coattiva, anche in caso di annullamento dell'atto in autotutela, salvo che tale annullamento derivi da vizi non imputabili al debitore.
7. A seguito alla presentazione dell'istanza di rateizzazione, non possono essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale mancato accoglimento della stessa, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione.
8. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, purché

omogenei per natura e fondati sul medesimo titolo esecutivo, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2025.

9. Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica dell'azione.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, sono applicate anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

## **TITOLO V – ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI**

### **Art. 17 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità**

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune, in applicazione dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa.
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con atto di riscossione ordinaria, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata o accessorio, e per singola annualità.
  - a) Entrate tributarie:
    - Tassa sui Rifiuti (TARI): euro 12,00 (con esclusione del tributo giornaliero)
    - Imposta Municipale Propria (IMU): euro 12,00
    - Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale: euro 12,00
  - b) Entrate patrimoniali:
    - Rette scolastiche: euro 5,00
    - Maggiori oneri di esproprio: euro 5,00
    - Fitti attivi e canoni di concessione: euro 5,00
3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata viene richiesto a seguito di attività di controllo da parte degli uffici comunali, si applicano i limiti di esenzione stabiliti dal presente articolo, nel rispetto della disciplina prevista dal Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e successive modificazioni.
4. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, esclusi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo fissato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di riscossione che superano cumulativamente l'importo suddetto, riferiti alla medesima entrata.
5. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissato al precedente comma 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure di recupero.

**Art. 18 – Compensazioni**

1. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, nonché fra tributi ed entrate di altra natura riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli uffici competenti dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

**TITOLO VI –  
RIMBORSI****Art. 19 – Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Prima di procedere al rimborso definitivo delle somme dovute, il Responsabile verifica che l'utente non abbia degli importi a debito a qualunque titolo (tributi, entrate patrimoniali, extratributarie, ecc.) da corrispondere all'Ente. In caso positivo compensa fino al raggiungimento della copertura del debito con l'importo a credito da rimborsare.

**TITOLO VII –  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, di regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.